

Delibera Consob n. 17902 del 12 agosto 2011

Misure restrittive in materia di posizioni nette corte su titoli azionari

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'articolo 74, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, che assegna alla Consob il compito di vigilare sui mercati regolamentati al fine di assicurare la trasparenza, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori adottando, in caso di necessità e urgenza e per le finalità indicate, i provvedimenti necessari;

VISTA la Delibera n. 17862 del 10 luglio 2011, con la quale la Consob, per garantire l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, ha introdotto, temporaneamente, un regime obbligatorio di comunicazione delle posizioni nette corte detenute su titoli azionari;

CONSIDERATA la straordinarietà delle condizioni di mercato rilevate nelle sedute del mese di agosto 2011, caratterizzate da un rilevante incremento della volatilità, con particolare riferimento alle azioni del comparto finanziario;

RITENUTO non più sufficiente, alla luce delle mutate condizioni di mercato, il regime di comunicazione delle posizioni nette corte, adottate con la citata Delibera n. 17862;

CONSIDERATE le analoghe misure restrittive in materia di posizioni nette corte adottate l'11 agosto 2011 dalle competenti Autorità di Francia, Belgio e Spagna;

RITENUTO che per garantire l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori sia necessario e indifferibile, tenuto conto dell'evolversi della situazione di mercato, introdurre temporaneamente misure restrittive in materia di posizioni nette corte;

DELIBERA:

1. E' fatto divieto di assumere posizioni nette corte ovvero incrementare posizioni nette corte esistenti, anche *intraday*, in relazione al capitale degli emittenti inclusi nella lista pubblicata sul sito *internet* della Consob.
2. Il divieto di cui al punto 1 si applica a chiunque, persone fisiche, persone giuridiche e altri soggetti giuridici, sia italiani che esteri.
3. Le presenti disposizioni non si applicano all'attività posta in essere, nello svolgimento della propria funzione, dai *market maker* nonché all'attività posta in essere nello svolgimento della propria funzione nei mercati regolamentati dagli specialisti, così come definiti nel Regolamento dei mercati organizzati e gestiti

da Borsa Italiana SpA, e da intermediari che operano in esecuzione di un contratto di liquidità (*liquidity provider*).

Le disposizioni di cui alla presente delibera hanno effetto dalle ore 09.00 del 12 agosto 2011 e resteranno in vigore per 15 giorni.

La presente delibera viene pubblicata nel sito *internet* e nel Bollettino della Consob.

Roma, il 12 agosto 2011

IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas